



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

**PIANO DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
SORGENTI ORFANE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
ROMA**

(art.14 D.lgs. 6 febbraio 2007 n° 52)



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

PREMESSA

Con il decreto legislativo n.52 del 6 febbraio 2007 è stata data attuazione alla direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive ad alta attività e delle sorgenti orfane ed è stato affidato al Prefetto il compito di predisporre schemi di piani d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia (cfr. art.14).

Scopo del piano è consentire la rapida individuazione di sorgenti disperse o fuori controllo, secondo la definizione normativa, ed evitare danni alla salute pubblica nonché il rilascio nell'atmosfera di sostanze pericolose all'ambiente mediante la messa in sicurezza delle medesime, nel rispetto del Piano Nazionale per le emergenze radiologiche di cui all'art.121 del D.lgs. 230/95.

Il presente piano è stato elaborato dalla Prefettura di Roma sentito il parere di un gruppo tecnico appositamente costituito e deve essere il più possibile, anche avvalendosi degli strumenti di comunicazione elettronica, portato a conoscenza dei cittadini, degli operatori interessati e delle Amministrazioni pubbliche.

Parallelamente alla diffusione del presente Piano presso le Amministrazioni pubbliche interessate e i cittadini, sarebbe opportuno che, in conformità di quanto disposto dalla normativa, gli Enti competenti (ENEA) promuovano iniziative di formazione a beneficio di coloro che nel corso dell'attività lavorativa con maggiore probabilità possono rinvenire materiale radioattivo (ad es. personale che opera nei grandi depositi e negli impianti di riciclaggio dei rottami metallici e personale delle dogane e dei porti addetti al controllo delle merci: cfr.art.12 D.lgs n°52/07), soprattutto per facilitare il riconoscimento visivo delle sorgenti, fatto salvo l'impiego, ove funzionanti, di tutti i sistemi automatici di controllo della radioattività previsti dalla normativa vigente (cfr. obblighi di controllo e sorveglianza



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

sanciti per le imprese che impieghino o importino o detengano metalli o semilavorati metallici nel processo produttivo – vedi art.157 D.lgs. n°230/95 così come modificato dall'art. 7 bis del D.lgs.n°23/09 vigente dal 7 aprile 2010).

Per altro verso, si prende atto della circostanza che l'ENEA, in collaborazione con le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente, ha condotto a termine, in conformità del disposto dell'art. 16 del D.Lgs 52/07, una campagna di identificazione delle tipologie di industrie che per il genere di attività svolta possono utilizzare o avere utilizzato o essere in possesso di sorgenti radioattive.

Sulla base della definizione normativa di sorgente orfana di cui all'allegato glossario, possono identificarsi le seguenti categorie di detentori delle sorgenti in questione:

- ditte che esercitino attività previste dal D.Lgs 230/95 e che detengano le sorgenti senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari;
- ditte o privati che esercitino attività diverse da quelle previste dal D.Lgs 230/95 e che detengano le sorgenti come eredità di attività trascorse sia in modo consapevole che inconsapevole, senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti non disporranno in via ordinaria di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari;
- ditte che esercitino le attività previste all'art. 157 del D.Lgs 230/95 e che rinvercano le sorgenti durante i controlli dei carichi in ingresso. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari e dovrebbero disporre di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti;
- impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, per cui è previsto il controllo radiometrico del materiale in ingresso. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato e di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti;



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

- impianti che, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, effettuano il controllo radiometrico del materiale in ingresso (ad esempio impianti di trattamento dei rifiuti urbani, termovalorizzatori, etc). Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato e di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti, anche considerando che la Regione Lazio richiede, in sede di autorizzazione integrata ambientale, l'installazione, in questo genere di impianti, di sistemi automatici di controllo radiometrico;
- soggetti nelle cui proprietà siano state abbandonate sorgenti radioattive da terzi.

Alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva condotta dall'ENEA, possono poi venire in considerazione, ai fini di applicazione del piano, le industrie appartenenti alle descritte tipologie generali, e precisamente le seguenti:

- aree fabbricabili soggette a demolizione parziale o totale per ricostruzione in cui, nel passato, erano presenti strutture ospedaliere, cliniche ed istituti per la cura dei tumori, pubbliche o private;
- grossi cantieri in cui sono utilizzati di frequente apparecchi gammografici (come nelle industrie chimiche, meccaniche e nelle raffinerie);
- piattaforme petrolifere a terra ed in mare, in cui, oltre agli apparecchi gammografici, vengono utilizzate sorgenti neutroniche di Am-Be;
- industrie che utilizzano sorgenti radioattive contenute in strumenti per la misura di spessori, di umidità e per evitare cariche elettrostatiche nei processi di lavorazione (ad es. cartiere e cementifici);
- trasportatori autorizzati o con autorizzazione scaduta che effettuano depositi nel corso del trasporto, laddove può presentarsi il caso di colli non ritirati;
- produzione di fertilizzanti in cui la separazione di radio avviene involontariamente;
- officine aeronautiche in cui potrebbero esserci componenti contenenti uranio



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

depleto e torio;

- mercatini di antiquariato ove possono essere presenti, ad esempio, vecchie valvole o apparecchi per rendere l'acqua debolmente radioattiva.

Al di fuori dei casi contemplati dall'art.157 del D.lgs. n.230/95, che prescrive obblighi tassativi di effettuazione della sorveglianza radiometrica sui materiali a carico delle imprese interessate, e delle altre ipotesi sopra ricordate è opportuno che le aziende che esercitano attività implicanti il possibile inserimento di sostanze radioattive nel ciclo di lavorazione, come pure le grandi infrastrutture ferroviarie e portuali, stabiliscano procedure per la rilevazione dei livelli di radioattività.

1. PARTE GENERALE

Il piano d'intervento si attiva nel caso di rinvenimento di sorgente orfana, così come definita all'art.2, comma c) del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52.

1.1. Casi di attivazione del piano di intervento

L'attivazione del piano è susseguente agli eventi di seguito riportati:

- 1) comunicazione da parte di detentore non autorizzato che non intenda utilizzare la sorgente nella propria pratica (art. 13, comma 4);
- 2) rinvenimento o sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia da parte di privati o di Autorità amministrative;
- 3) rinvenimento di sorgenti orfane a seguito di misure radiometriche nei carichi in ingresso agli impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151;
- 4) rinvenimento di sorgenti orfane nei carichi in ingresso ad impianti che, pur in



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

assenza di uno specifico obbligo di legge, effettuano il controllo radiometrico del materiale in ingresso (ad esempio impianti di trattamento dei rifiuti urbani, termovalorizzatori, etc.);

- 5) rinvenimento di sorgenti orfane negli ospedali pubblici e nelle case di cura private e relative pertinenze e adiacenze;
- 6) rinvenimento di sorgenti orfane nelle adiacenze o all'interno di laboratori di ricerca;
- 7) rinvenimento di sorgenti orfane nei porti e negli aeroporti;
- 8) rinvenimento di sorgenti orfane a seguito di misure radiometriche nei carichi di rottami o altri materiali metallici di risulta, sia che siano introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano (art. 14, comma 4), sia che siano di provenienza nazionale.

Possono venire in considerazione casi di ritrovamento ulteriori negli stabilimenti ed impianti di varia natura segnalati dallo studio conoscitivo elaborato dall'ENEA i cui dati di interesse sono riportati in premessa.

Al riguardo, si ricorda che a norma dell'art.157 del D.lgs n° 230/95, nel testo vigente alla data odierna, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito, fusione di rottami, materiali metallici di risulta, o semilavorati metallici, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di eventuali sorgenti dimesse. Tuttavia l'art.7 bis del D.lgs.20 febbraio 2009, n°23 (attuazione della direttiva 2006/117 EURATOM relativa alla sorveglianza e al controllo della spedizione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito) ha modificato la



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

predetta norma e prevede che i suddetti soggetti esercitino la sorveglianza radiometrica e, qualora rilevino livelli anomali di radioattività o la presenza di sorgenti dimesse nei rottami o nei materiali di risulta, ne diano comunicazione al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti opportuni, compreso il rinvio del carico o di parte di esso al soggetto estero eventualmente responsabile del suo invio (**la norma modificata entrerà in vigore il 7 aprile 2010**).

Restano ferme, fatti salvi i suddetti casi di ritrovamento, le disposizioni recate dall'art.25, co.1 del D.lgs. n° 230/95 e successive modificazioni, che obbligano il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive, a darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio Sanitario Nazionale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità di Pubblica Sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, ove di loro competenza, e all'ISPRA.

1.2. Azioni dei soggetti che rinvergono sorgenti orfane

Al di fuori dei casi previsti dal citato art. 157 del D.lgs. 230/95, chiunque ritrovi o sospetti di avere rinvenuto una sorgente radioattiva orfana deve darne immediata comunicazione ai numeri di pronto intervento 112 o 113 o 115 o, in alternativa, al più vicino Commissariato di Pubblica Sicurezza o Stazione dell'Arma dei Carabinieri.

Le sale operative delle Forze di Polizia o gli organi locali di P.S. che ricevono la segnalazione informano la sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i primi interventi di controllo radiometrico e di soccorso tecnico urgente.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco informa del ritrovamento:

- il Prefetto per l'attivazione del piano e gli interventi connessi;



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

- l'ARPA Lazio per le azioni di prevenzione e controllo ambientale;
- il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e l'ARES 118 per l'adozione delle misure sanitarie di prevenzione e protezione e per il soccorso sanitario alle persone eventualmente contaminate;
- l'Autorità portuale, l'Autorità marittima (Capitaneria di Porto) e l'autorità aeroportuale nei casi di ritrovamento rispettivamente nei porti e negli aeroporti della provincia, per la disciplina della circolazione di persone o di merci e per tutti i profili inerenti alla sicurezza delle aree portuali ed aeroportuali.

Le sale operative delle Forze di Polizia interessate comunicano, dopo aver espletato le procedure interne dei Corpi di appartenenza, la segnalazione ricevuta, al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente di Roma, per le attività di competenza e per l'accertamento dei reati (cfr.artt.136-137 D.lgs.230/95).

Il Prefetto interessa, al termine delle operazioni di controllo e di soccorso tecnico e sanitario, l'ENEA – Gestore del servizio integrato, per la definitiva messa in sicurezza e lo smaltimento delle sorgenti ritrovate, disponendone il trasporto fino alla destinazione finale indicata dallo stesso Ente.

2. FUNZIONI E SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO

Il sistema di comando e controllo individua gli organi e gli Enti interessati alla gestione dell'emergenza determinata da ritrovamenti di sorgenti orfane idonee a compromettere la pubblica e privata incolumità secondo la valutazione degli organi tecnici (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ARPA Lazio) chiamati ad intervenire nella fase operativa successiva alla segnalazione.

Nei casi di ritrovamento o sospetto di ritrovamento di sorgenti orfane, si chiariscono di seguito le funzioni dei soggetti preposti all'attuazione del piano:



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

2.1 Il Prefetto

- a. assume le funzioni di coordinamento e attiva il piano avvalendosi della collaborazione del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e accertando che tutte le Autorità interessate siano state avvertite del ritrovamento della sorgente orfana;
- b. informa il Sindaco del Comune interessato per la comunicazione alla popolazione e la disciplina del traffico e della viabilità, qualora lo svolgimento delle operazioni richieda la sospensione o la limitazione della circolazione stradale nell'area oggetto del ritrovamento;
- c. dispone la restituzione, totale o parziale, del carico o dei carichi di materiali metallici o di materiali metallici di risulta, qualora le misure radiometriche rivelino la presenza di una o più sorgenti orfane, mediante invio al soggetto estero responsabile (cfr.art.14 del D.lgs. n°52/07);
- d. valuta l'opportunità di adottare le misure di protezione sanitaria e di decontaminazione ambientale eventualmente necessarie sentiti il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il responsabile dell'ARPA Lazio, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente e il responsabile provinciale di ARES 118;
- e. gestisce i rapporti con i mezzi di comunicazione e dirama comunicati stampa ove necessari in relazione alla gravità delle conseguenze del ritrovamento;
- f. informa la Direzione Provinciale del Lavoro per l'adozione degli interventi di competenza;
- g. tiene i contatti con l'Autorità portuale e con l'Autorità marittima nei casi di rinvenimento di sorgenti in aree portuali accertandosi che vengano adottati i provvedimenti urgenti eventualmente necessari a tutelare la incolumità delle persone;



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

- h. tiene i contatti con l’Autorità aeroportuale nei casi di rinvenimento di sorgenti in aree aeroportuali accertandosi che vengano adottati i provvedimenti urgenti eventualmente necessari a tutelare l’incolumità delle persone;
- i. informa l’ENEA – Gestore del servizio integrato – per lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza definitiva e di smaltimento del materiale ritrovato.

2.2 Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Il responsabile dei VV.F. effettua i primi interventi di soccorso tecnico urgente in loco.

Attraverso le proprie squadre idoneamente protette, provvede a:

- effettuare la rilevazione di irraggiamento e della contaminazione radioattiva dell’area interessata;
- delimitare l’area di potenziale pericolo disciplinandone l’accesso;
- eseguire gli interventi finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze pericolose (individuazione, confinamento, ecc.);
- collabora con il personale dell’ARES 118 per le attività di decontaminazione radiologica in quanto atto sanitario fornendo il necessario supporto tecnico;
- esegue le operazioni per la messa in sicurezza provvisoria della sorgente con la collaborazione dell’ARPA (l’intervento si caratterizza per la sua provvisorietà considerato che il compito di mettere in sicurezza definitivamente e/o smaltire il materiale spetta all’ENEA, cui è attribuito il compito di prestare “consulenza ed attività tecnica specialistica” in occasione del rinvenimento di sorgenti orfane, ai sensi dell’art.14, co.2, D.lgs.n°52/07);
- effettuare i primi accertamenti di polizia giudiziaria riferendone all’Autorità Giudiziaria competente per territorio.



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

2.3 L'ARPA

L'ARPA, mediante i propri tecnici specializzati nel settore radiologico, provvede a:

- stabilire le misure di radioprotezione da adottare, ovvero verificare le misure stabilite dall'esperto qualificato della ditta qualora presente;
- fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica agli esercenti attività non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal D. Lgs. 230/95 e s. m. i.;
- effettuare la stima del rischio radiologico per la popolazione e la verifica di eventuali contaminazioni ambientali anche in collaborazione con altri enti;
- collaborare alle attività di messa in sicurezza della sorgente orfana;
- fornire al Prefetto le valutazioni utili all'adozione dei provvedimenti di restituzione parziale o totale del carico al soggetto responsabile dell'invio.

2.4 Le Aziende Sanitarie Locali e ARES 118 della Regione Lazio

- Il Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente:
 - fornisce al Prefetto la collaborazione tecnico-scientifica richiesta per la valutazione delle misure di protezione sanitaria da adottare in relazione alla gravità della eventuale contaminazione da sostanze radioattive;
 - dà attuazione alle misure di prevenzione e di protezione sia per quanto riguarda la tutela della salute degli operatori in ambienti di lavoro che per quanto riguarda l'esposizione a contaminanti da parte della popolazione afferente al proprio territorio;
- L'ARES 118:
 - allerta le strutture ospedaliere di zona, il Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di II livello prossimo in termini di distanza o i DEA di II



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

livello della Regione, in dipendenza delle dimensioni dell'evento contaminante, per la gestione della fase acuta del paziente;

- provvede ad attuare le operazioni di soccorso sanitario di emergenza nei confronti delle persone coinvolte, ivi compresa l'attività di supporto vitale operando le attività di decontaminazione in condizioni di sicurezza in raccordo con i V.V.F.;

2.5 Disposizione transitoria

In via provvisoria, in attesa che la Regione Lazio ed ARES 118 nella sua competenza di soccorso extraospedaliero, provvedano alla formazione specifica delle risorse umane dedicate ed alla dotazione degli strumenti tecnologici necessari, la attività di decontaminazione sia degli operatori che della popolazione colpita verranno svolte dalle squadre del Comando dei Vigili del Fuoco, sotto la direzione e diretta responsabilità, per gli aspetti sanitari, del personale dell'ARES 118.

Restano comunque a carico di ARES 118 e del personale sanitario gli interventi sanitari propriamente detti di assistenza alla persona.

2.6 La Direzione Provinciale del Lavoro

Esercita le funzioni ispettive di competenza sulla efficacia delle misure di radioprotezione adottate all'interno dei locali aziendali eventualmente interessati dal ritrovamento a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2.7 Le Forze di Polizia

- raccolgono le segnalazioni dei rinvenimenti di sorgenti orfane attraverso le proprie sale operative;



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

- curano la viabilità e l'interdizione al pubblico e al traffico privato delle aree interessate qualora il ritrovamento della sorgente avvenga in luogo aperto (anche Polizia locale);
- provvedono alla identificazione delle persone presenti sullo scenario e al controllo degli accessi all'area interessata dal ritrovamento;
- provvedono all'esercizio delle funzioni di P.G. nell'ambito delle proprie attribuzioni.

2.7 bis Il Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente

Tempestivamente allertato dagli organi locali dell'Arma dei Carabinieri, fornisce il supporto tecnico di polizia giudiziaria ambientale, finalizzato all'accertamento delle cause e delle responsabilità in ordine all'evento nell'ipotesi di emergenza per contaminazione o di pericolo di contaminazione radioattiva.

2.8 L'Autorità Portuale, l'Autorità Marittima e l'Autorità Aeroportuale

- forniscono il supporto necessario al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e all'ARPA al fine di agevolare le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza dell'area interessata dalla presenza della sorgente orfana;
- coordinano la sorveglianza degli ambiti demaniali e di specchi aerei contigui nei limiti delle proprie competenze e nel caso in cui si renda necessario l'area di potenziale pericolo anche sul mare o sulle unità ormeggiate in porto;
- effettuano l'eventuale decentramento delle navi o degli aeromobili che si trovano all'interno dell'area di potenziale pericolo (le Autorità aeroportuali per il tramite delle società di gestione e delle società certificate);
- effettuano, per quanto di competenza, le opportune attività di indagine di P.G. al



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

fine di riferire alla competente Autorità Giudiziaria assicurando eventuali fonti di prova;

- adottano, nell'esercizio delle funzioni di polizia e di sicurezza assegnate dalla legge, le eventuali ordinanze d'interdizione di specchi d'acqua, ambiti demaniali portuali ed aeroportuali disciplinando la circolazione di persone e merci al fine di garantire la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità (l'Autorità marittima d'intesa con l'Autorità portuale);
- nei casi di ritrovamento a bordo di nave o di aereomobile, dispongono, sentiti gli organi del Servizio Sanitario Nazionale e le Autorità Sanitarie presenti nel porto e/o nell'aeroporto, le misure di protezione sanitaria eventualmente necessarie.

2.9 Il Comune

Da' comunicazione del ritrovamento alla popolazione e, attraverso la Polizia locale, disciplina la circolazione ed il traffico nelle aree interessate dal ritrovamento.



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

GLOSSARIO

DETENTORE	<i>Persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o ha comunque una disponibilità di una sorgente ai sensi delle disposizioni della legge n. 1860/1962 e del D. L.vo n. 230/1995; nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore è una persona giuridica, ai fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale.</i>
ESPERTO QUALIFICATO	<i>Persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D. L.vo n. 230/1995.</i>
SECURITY	<i>Sicurezza/protezione. Messa in sicurezza della sorgente e cioè adozione di tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumità, della popolazione e dei beni dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti.</i>
SORGENTE DI RADIAZIONI	<i>Apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni.</i>
SORGENTE DISMESSA	<i>Sorgente non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione.</i>
SORGENTE ORFANA	<i>Sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII – I dell'allegato VII del D. L.vo n.230/1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del citato decreto legislativo ovvero senza che il destinatario sia stato informato.</i>



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

<i>SORGENTE SIGILLATA</i>	<i>Sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente.</i>
----------------------------------	---



Prefettura di Roma

Area V bis - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

INDICE

PREMESSA	1
1. PARTE GENERALE	4
1.1 Casi di attivazione del piano d'intervento	4
1.2 Azioni da parte dei soggetti che rinvengono sorgenti orfane	6
2. FUNZIONI E SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO	7
2.1 Il Prefetto	8
2.2 Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	9
2.3 L'ARPA	10
2.4 Le Aziende Sanitarie Locali e ARES 118 della Regione Lazio	10
2.5 Disposizione transitoria	11
2.6 La Direzione Provinciale del Lavoro	11
2.7 Le Forze di Polizia	11
2.7bis Il Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente	12
2.8 L'Autorità Portuale, l'Autorità Marittima e l'Autorità Aeroportuale	12
2.9 Il Comune	13
GLOSSARIO	14